

CO-PROGETTAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO

FRA

1. COMUNE DI LOVERE, con sede legale in Lovere (BG), via G. Marconi, 19 - C.F. 81003470168, rappresentato dal sig. _____ in qualità di RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI, di seguito "Comune";

E

2. _____ - con sede legale in _____, via _____, C.F./P.IVA _____, iscritto/a al RUNTS nella sezione _____, rappresentata/rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito "Partner 1";

E

3. _____ - con sede legale in _____, via _____, C.F./P.IVA _____, iscritto/a al RUNTS nella sezione _____, rappresentata/rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito "Partner 2";

E

4. _____ - con sede legale in _____, via _____, C.F./P.IVA _____, iscritto/a al RUNTS nella sezione _____, rappresentata/rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito "Partner 3";

5, 6, 7

di seguito denominate congiuntamente "le Parti", per la **realizzazione di attività e servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura di proprietà comunale - anno 2026.**

Premesso che:

- per la realizzazione dell'iniziativa sopra citata il Comune ha approvato l'avviso di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore;
- a seguito della conclusione del procedimento amministrativo relativo al suddetto avviso sono risultati ammessi alla co-progettazione gli enti del Terzo settore firmatari della presente convenzione di partenariato;

- a seguito dello svolgimento del tavolo di co-progettazione, come da verbale/i in atti, è stato definito l'assetto progettuale, organizzativo ed economico delle attività, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale;

con il presente atto le Parti intendono regolare i rapporti riferibili allo svolgimento dell'iniziativa, convenendo e stipulando quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse, l'avviso pubblico, la domanda/proposta presentata dai partner, il/i verbale/i del tavolo di co-progettazione e il progetto finale condiviso costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Impegni del Comune

Per lo svolgimento dell'iniziativa l'Amministrazione comunale rende disponibile:

- un dipendente dell'Area Affari Generali dell'Ente per l'eventuale supporto amministrativo per un massimo di 35 ore lavorative;
- la somma complessiva massima di € 4.000,00, da riconoscere ai Partner a titolo di contributo/rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate, quietanzate e direttamente inerenti alle attività oggetto del progetto, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e nei limiti del quadro economico approvato all'esito del tavolo di co-progettazione.

Articolo 3 - Impegni dei Partner

Il Partner 1 si impegna alla realizzazione delle attività _____, come definite nel progetto finale condiviso allegato alla presente convenzione.

Il Partner 2 si impegna alla realizzazione delle attività _____, come definite nel progetto finale condiviso allegato alla presente convenzione.

Il Partner 3 si impegna alla realizzazione delle attività _____, come definite nel progetto finale condiviso allegato alla presente convenzione.

I Partner si impegnano inoltre, previo accordo, a svolgere tutte le eventuali ulteriori attività funzionali ed accessorie alla realizzazione dell'iniziativa che, sebbene non espressamente dettagliate nella presente convenzione e nell'allegato, risultino dovute secondo criteri di correttezza e buona fede. In caso di disaccordo sull'individuazione delle parti preposte allo svolgimento di attività ulteriori, il Comune promuove un confronto tra i partner nell'ambito del tavolo di coordinamento. In caso di mancato accordo, il Responsabile dell'Area Affari Generali provvede con atto motivato, nel rispetto degli obiettivi del progetto, delle risorse disponibili e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

I partner si impegnano altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, ed alla presentazione della dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato sul quale verrà disposto l'accredito del contributo spettante.

Nel caso in cui uno o più dei partner dovesse rinunciare allo svolgimento dell'attività assegnata come definita nel progetto finale condiviso allegato alla presente convenzione, l'attività potrà essere riassegnata ad altro partner firmatario della convenzione, mediante provvedimento motivato del Responsabile dell'Area Affari Generali, previa consultazione dei partner e nel rispetto degli obiettivi progettuali e delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resta efficace sino al completamento delle attività, della rendicontazione e delle verifiche amministrativo-contabili connesse, e comunque

non oltre il 31/03/2027, salvo eventuali proroghe o modifiche motivate, nei limiti consentiti dall'avviso e dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Erogazione del contributo

Il contributo massimo riconoscibile ai partner è determinato nei limiti del quadro economico approvato all'esito del tavolo di co-progettazione. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione completa e regolare, previa verifica da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali.

Il contributo stanziato dal Comune verrà erogato al partner o ai partner previa verifica dei seguenti aspetti da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente:

- a) corretto e completo espletamento delle attività di competenza;
- b) ricezione della rendicontazione delle spese vive effettivamente sostenute dal partner per ciascuna delle attività di spettanza, entro 60 giorni dall'ultimo giorno di svolgimento delle attività;
- c) per spese effettivamente sostenute si intendono le spese per le quali il partner è in grado di esibire la ricevuta / fattura di acquisto e la relativa quietanza di pagamento. Nel caso di spese di personale interno dedicato al progetto, dovrà essere fornita copia del cedolino paga o altri documenti di valore probatorio equivalente: su ogni attestazione di pagamento dovrà essere apposto il timbro dell'ente, sigla del legale rappresentante, nome del progetto, ore lavorate sul progetto nel mese di riferimento e quota imputata sul progetto;
- d) ricezione di una relazione sintetica attestante l'attività svolta;
- e) avvenuta presentazione della dichiarazione del conto corrente dedicato;
- f) avvenuta presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- g) assenza di contestazioni formalmente accertate dal Comune, previa istruttoria e contraddittorio con il partner interessato, relative a gravi irregolarità nello svolgimento delle attività.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria e previo contraddittorio con il partner interessato, emergano irregolarità nella realizzazione delle attività o nella rendicontazione, il Comune potrà disporre, con provvedimento motivato, la mancata liquidazione, la riduzione proporzionale o la revoca del contributo, in relazione alla gravità dell'inadempimento e alla quota di attività non correttamente realizzata o rendicontata.

Nel caso di sussistenza di posizioni debitorie certe, liquide ed esigibili del partner nei confronti del Comune, l'eventuale contributo spettante potrà essere trattenuto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e previa verifica contabile, a compensazione della posizione debitoria sino alla concorrenza dell'importo dovuto.

Al contributo verrà applicata la ritenuta del 4% nei casi previsti dalla vigente normativa.

Articolo 6 - Risarcimento danni

I partner rispondono dei danni a persone, cose o beni comunali direttamente imputabili a condotte, omissioni o attività poste in essere dagli stessi, dai propri dipendenti, collaboratori o volontari nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, secondo le regole generali in materia di responsabilità civile.

Il Comune contesterà formalmente gli eventuali fatti al partner interessato, assegnando un termine per la presentazione di osservazioni. Resta ferma la facoltà dell'Ente di agire per il risarcimento del danno effettivamente subito e documentato.

Articolo 7 - Sicurezza, accessi e tutela dei beni

I partner si impegnano a svolgere le attività nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi, delle disposizioni impartite dal Comune e delle eventuali prescrizioni applicabili ai beni culturali interessati.

L'accesso alla Torre Civica e alla Basilica di Santa Maria in Valvendra dovrà avvenire secondo le

modalità concordate con il Comune, evitando usi non autorizzati degli spazi e garantendo la tutela dei beni, degli arredi, delle attrezzature e dei visitatori.

Eventuali criticità, danneggiamenti, situazioni di pericolo o impedimenti allo svolgimento delle attività dovranno essere tempestivamente comunicati al referente comunale.

Articolo 8 - Copertura assicurativa

Ciascun partner garantisce, per tutta la durata della convenzione, idonea copertura assicurativa per i propri dipendenti, collaboratori e volontari impiegati nelle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Copia delle polizze o idonea dichiarazione attestante la copertura assicurativa dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'avvio delle attività.

Articolo 9 - Coordinamento e monitoraggio

Il Comune assicura il coordinamento generale del progetto mediante il Responsabile dell'Area Affari Generali o suo delegato.

I partner individuano un proprio referente operativo, incaricato di mantenere i rapporti con il Comune, partecipare agli incontri di coordinamento e trasmettere le informazioni necessarie al monitoraggio delle attività.

Il Comune potrà convocare incontri periodici di coordinamento e verifica, anche al fine di apportare eventuali adeguamenti organizzativi, nel rispetto dell'avviso, della presente convenzione e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Articolo 10 - Modifica/riattivazione tavolo

Qualora, nel corso dell'esecuzione, emerga la necessità di modificare o integrare l'assetto progettuale, organizzativo o economico delle attività, il Comune potrà riattivare il tavolo di co-progettazione con i partner, nel rispetto degli obiettivi originari, delle risorse disponibili, dell'avviso pubblico e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Articolo 11 - Recesso, risoluzione e revoca

Il Comune può disporre la risoluzione della convenzione, previa contestazione scritta e assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni, in caso di grave inadempimento degli obblighi assunti dal partner, perdita dei requisiti di partecipazione, mancata copertura assicurativa, gravi irregolarità nella rendicontazione o utilizzo non conforme delle risorse pubbliche.

Il partner può recedere dalla convenzione per giustificato motivo, con comunicazione scritta da trasmettere al Comune con congruo preavviso, ferma restando la necessità di garantire, ove possibile, la continuità delle attività già programmate.

Articolo 12 - Codice di comportamento

I partner dichiarano di conoscere e di rispettare quanto previsto dal "Codice di comportamento del personale" pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (<https://comune.lovere.bg.it/area-download/category/157-amministrazione-trasparente-codice-disciplinare>).

Articolo 13 - Rinvio e controversie

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili. Eventuali controversie saranno devolute all'autorità competente secondo la normativa vigente.

Articolo 14 - Registrazione della convenzione ed imposte

La presente convenzione è soggetta al regime fiscale previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, ove applicabile in relazione alla natura soggettiva degli enti sottoscrittori e all'oggetto dell'atto. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, salvo diverso obbligo di legge.

Articolo 15 - Trattamento dei dati

Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della presente convenzione agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della presente convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione della presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti e nei casi previsti dalla normativa vigente o quando ciò sia necessario per l'esecuzione della presente convenzione e per l'adempimento di obblighi di legge.

Lovere,

Per il Comune di Lovere

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Partner 1 – _____

Il legale rappresentante

Partner 2 – _____

Il legale rappresentante

Partner 3 – _____

Il legale rappresentante
